

Oggetto: A.M.A. Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l.[c.f./p.iva 06339050822] ” con sede legale in Castellana Sicula (PA), via Leone XII, 32 “*Modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per incremento dei volumi di rifiuti da avviare ad operazione di smaltimento D1 presso il sito di C.da Balza di Cetta - Castellana Sicula (PA)*”;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale n.24 del 24/8/1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”;
- VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai dd.M.Ambiente 9 gennaio 2003, 27 luglio 2004 e 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTA l’ordinanza Commissariale 07/12/2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- VISTO il d.lgs.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- VISTI gli artt. 179/182, 182bis/183/184 del D.lgs 152/06;
- VISTO il d.lgs.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii, recante “*Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTA la legge regionale 8 Aprile 2010, n.9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- VISTO il d.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs.218 del 15 novembre 2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex OPCM 3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n.100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” dell’11 luglio 2012;
- VISTO il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n.10 “*Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9 - Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- VISTA la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21/01/2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” ed in particolare l’art.6 in merito ai requisiti del Direttore Tecnico per la gestione operativa dell’impianto;
- VISTA la Sentenza della Corte Giustizia Europea (Ottava sezione) del 11/11/2021;



- VISTO l'interpello ambientale ex art. 3-septies del d.lgs 152/06- Classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica. *Criterio di prossimità*;
- VISTO il d.P.Reg. del 27/6/2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17/7/2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della l.r.3/2016;
- VISTO il D.P.Reg n. 436 del 13/02/2023 (notificato con prot. 15782 del 13/02/2023) con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana al dott. Maurizio Costa a far data dal 14/02/2023;
- VISTO il decreto del D.D.G del Dipartimento dell'Ambiente n. 385 del 09.6.2011, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), alla Ditta Alte Madonie Ambiente, per "Discarica per rifiuti non pericolosi" sita nel Comune di Castellana Sicula (PA);
- VISTO il D.D.G. n. 372 del 12.5.2021 con il quale il D.D.G 385 del 09.6.2011 è stato volturato alla Società A.M.A. Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. con sede legale in Castellana Sicula (PA) nella via Leone XII, 32. P.IVA 06339050822;
- VISTA l'istanza n. 955 del 29/06/2021, acquisita al protocollo n. 25429 del 29/06/2021, con la quale la S.R.R. Palermo Provincia Est S.c.p.a. ha chiesto, ai sensi dell'art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il rinnovo/riesame dell'A.I.A. rilasciata con D.D.G. 385 del 09/06/2011;
- VISTO il D.D.G. n. 1361 del 16.11.2021 di modifica del D.D.G. n. 372 del 12.5.2021;
- VISTO il D.D.S. n. 123 del 28.02.2022 di modifica non sostanziale del D.D.G. n. 1361 del 16.11.2021;
- VISTO il D.D.G. n. 475 del 10.06.2022 avente per oggetto "Modifica non sostanziale del d.D.g. 1361 del 16.11.2021 ex art.29 nonies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii." ;
- VISTA la nota assunta al prot. D.R.A. al n. 25727 del 12/04/2023, con cui AMA S.C.A.R.L. (nel seguito "proponente"), ha presentato al Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A., tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://sivvi.regione.sicilia.it/enti> - Codice Istanza 1963), istanza di valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato "*Modifica non sostanziale per incremento dei volumi di rifiuti da avviare ad operazione di smaltimento DI presso il sito di C.da Balza di Cetta - Castellana Sicula (PA)*";
- VISTO il parere C.T.S. n. 463/2023, reso nella seduta plenaria del 31/07/2023, recante l'esito positivo della valutazione preliminare effettuata sul progetto e con il quale viene considerato e valutato che:
- il progetto non prevede la realizzazione di un impianto ex novo e/o l'ampliamento dell'impianto esistente;
 - il progetto non prevede consumo di suolo;
 - non è prevista alcuna alterazione del profilo finale del sito in quanto rimarrà il profilo riportato negli elaborati oggetto già di autorizzazione;
 - non è prevista nessuna variazione al valore dei quantitativi di rifiuti già autorizzati;
 - non è previsto un incremento della frequenza giornaliera di mezzi meccanici e camion in transito dal/al sito;
 - le modifiche proposte non comportano un effettivo aumento degli impatti attesi sulle matrici ambientali;
- PRESO ATTO che con il parere n. 463/2023, la C.T.S. ritiene la modifica non sostanziale con la seguente motivazione: *L'oggetto della valutazione preliminare è rappresentato dalla richiesta di modifica non sostanziale per l'incremento di volumetria rispetto a quanto attualmente autorizzato. Nello specifico la ditta chiede la possibilità di variare quanto previsto all'art. 6 con D.D.G. n°385 del 09.06.2011 portando la volumetria finale al valore di 411.500 mc. Il dato in parola è ottenuto sommando il valore attualmente autorizzato (388.500 mc) ad un volume di 23.296 m³ che rappresenta il volume occupato da 24.288 tonnellate di rifiuti con un peso specifico di 1,056 t/m³. Il valore di densità è applicabile a rifiuti che sono sottoposti ad un'operazioni di trattamento preliminare rispondente ai*



criteri fissati dal D.lgs 36/2003 così come modificato dal Dlgs 3 settembre 2020, n. 121 e pertanto corrispondenti alle caratteristiche di quelli che potranno essere depositati all'interno del sito.

Appare utile precisare come la presente modifica possa essere considerata non sostanziale non solamente perché inferiore al valore soglia, ma anche poiché, dalla disamina degli elaborati progettuali presentati in fase di rilascio del provvedimento di autorizzazione, l'incremento di volumetria richiesto non genera una modifica in aumento delle quote finali orografiche del sito;

- VISTO il D.D.G. n. 1038 dell'08/08/2023 con il quale il D.R.A. dell'A.R.T.A., all'esito della valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto di "Modifica non sostanziale per incremento dei volumi di rifiuti da avviare ad operazione di smaltimento DI presso il sito di C.da Balza di Cetta - Castellana Sicula (PA)", proponente AMA S.C.A.R.L. codice progetto PA024_RIF2485, Cod. Procedura 2485", ha verificato che gli aggiornamenti tecnici/modifiche/estensioni proposti non rientrano tra le categorie di cui ai commi 6 e 7 del suddetto articolo 6 e pertanto non devono essere sottoposti ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo di ottemperanza alle condizioni ambientali specificate nel D.D.G. n. 385 del 09/06/2011;
- VISTA l'istanza n. 2907 del 17/08/2023, acquisita al protocollo D.R.A.R. in pari data al n. 38488, con la quale la AMA S.C.A.R.L. ha chiesto, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di prendere atto delle progetto di "Modifica non sostanziale per incremento dei volumi di rifiuti da avviare ad operazione di smaltimento DI presso il sito di C.da Balza di Cetta - Castellana Sicula (PA)";
- ACQUISITA la documentazione progettuale ai fini del rilascio della variante non sostanziale all'Auto-rizzazione Integrata Ambientale (AIA) mediante accesso al portale <https://si-vvi.regione-sicilia.it/enti> – Codice Procedura 1963 costituita, tra gli altri, dalla seguente documentazione:
- RS04EET0001A0-Elenco elaborati trasmessi
 - RS04ADD0004A0-Lista di controllo
 - RS04ADD0002A0-Dichiarazione professionista
 - RS04REL0001A0-Relazione tecnica
 - RS04AEG0007A0-Cartografia PAI geomorfologia rischi
 - RS04AEG0006A0-Cartografia PAI geomorfologia pericolosità
 - RS04AEG0005A0-Cartografia PAI geomorfologia dissesti
 - RS04AEG0002A0-Inquadramento CTR
 - RS04AEG0001A0-Inquadramento Catastale
 - RS04ADD0001A0-Conformità urbanistica
- VISTO il D.D.G. n. 1038 del 08/09/2023 di accertamento della somma di € 1.500,00 (millecinquecento), per l'esercizio finanziario 2023, degli oneri A.I.A per "modifica non sostanziale", secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 109 della L.R. n. 26 del 09.05.2012;
- VISTA la copia della distinta di pagamento del 27/09/2023 degli oneri A.I.A per "modifica non sostanziale", effettuato da AMA S.C.A.R.L.;
- VISTA la documentazione agli atti del fascicolo:
- copia della ricevuta di versamento della tassa di concessione art. 6 della l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii;
 - patto di integrità sottoscritto digitalmente;
 - atto notorio attestante l'assenza di rapporti di coniugio;
- CONSIDERATO che il proponente AMA S.C.A.R.L. non è soggetta al rilascio della documentazione antimafia in quanto partecipata e controllata dal soggetto pubblico;
- CONSIDERATO di poter ritenere la presente modifica di tipo non sostanziale poiché l'incremento di volumetria richiesto non genera una modifica in aumento delle quote finali orografiche del sito;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.



Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte del presente decreto.

Si autorizza, ai sensi dell'art.29 sexies del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii., la "*Modifica non sostanziale per incremento dei volumi di rifiuti da avviare ad operazione di smaltimento D1 presso il sito di C.da Balza di Cetta - Castellana Sicula (PA)*" gestito dalla società A.M.A. Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. [c.f./p.iva 06339050822] con sede legale in Castellana Sicula (PA), via Leone XII, 32 consistente nell'incremento di volumetria rispetto a quanto attualmente autorizzato. Nello specifico viene autorizzata la variazione di quanto previsto all'art. 6 con D.D.G. n° 385 del 09.06.2011, portando la volumetria finale al valore di 411.500 mc. Il dato in parola è ottenuto sommando il valore attualmente autorizzato (388.500 mc) ad un volume di 23.296 mc che rappresenta il volume occupato da 24.288 tonnellate di rifiuti con un peso specifico di 1,056 t/mc. Il valore di densità è applicabile a rifiuti che sono sottoposti ad un'operazioni di trattamento preliminare rispondente ai criteri fissati dal D.lgs 36/2003 così come modificato dal D lgs 3 settembre 2020, n. 121 e pertanto corrispondenti alle caratteristiche di quelli che potranno essere depositati all'interno del sito.

Art.2

Per le parti non oggetto di modifica con il presente provvedimento, rimangono integralmente validi i contenuti e le prescrizioni di cui alle autorizzazioni precedenti.

Art.3

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente, deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. I pareri endoprocedimentali rilasciati ai fini del rilascio del presente titolo abilitativo e le relative prescrizioni sono da considerarsi acquisite nel presente provvedimento ed integrate dalle seguenti:

1. l'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii;
2. i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo;
3. dovranno essere previsti idonei sistemi di gestione degli sversamenti;
4. la società deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000;
5. la società, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
6. è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
7. il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
8. prima dell'avvio dell'attività dovrà pervenire il *Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti* di cui all'art.26bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n.132;
9. per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
10. la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs.81/2008 dovrà essere mantenuta aggiornata con l'evolversi della normativa di settore e l'evoluzione del sito;
11. in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
12. la società dovrà implementare mantenere attivo un sistema di gestione ambientale secondo le norme ISO14001 e/o il regolamento CE EMAS;

Art.4

La Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..



La Società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

Art.5

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso e in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti attraverso la piattaforma O.R.So.

Art.6

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii., la presente autorizzazione *“sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*.

In caso di realizzazione di nuove opere in corso d'opera e/o in concomitanza con l'avvio della gestione dell'impianto alle condizioni operative autorizzate con il presente provvedimento, dovrà pervenire dal gestore apposita comunicazione inviata a questo Dipartimento ed agli enti di cui al successivo art. 12) alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della legge regionale 14 del 23 giugno 2014, e:

- copia completa in formato digitale del progetto esecutivo nella versione aggiornata con gli elaborati successivi alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni AIA;
- relazione giurata redatta dal un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato;
- nominativo del direttore tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalla circolare ministeriale 1121 del 2019, e relativa accettazione dell'incarico;
- accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;
- garanzie fidejussorie aggiornate alle condizioni del presente decreto (corredate dallo schema di calcolo effettuato per la determinazione dell'importo a garanzia, in conformità ai criteri ed ai parametri di cui all'O.C. 2196/03) ai fini della loro approvazione;

Art.7

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti o Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente e in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore e odori.

Qualunque variazione del Gestore IPPC (della sede legale, degli amministratori muniti di rappresentanza, e della compagine societaria o del direttore tecnico o in caso di cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.8

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art.86.

Art.9

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..



Art.10

La città Metropolitana di Palermo ed ARPA Sicilia S.T. di Palermo, a seguito della comunicazione di cui all'art.7 del presente decreto, effettueranno un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso alla presente autorizzazione, trasmettendo gli esiti al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Gli organi di controllo effettueranno periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del D.Lgs.152/2006.

Art.11

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della l.r.21 del 12 agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore. Il presente provvedimento sarà notificato oltre che al gestore IPPC, al Dipartimento dell'Ambiente S.1 VAS-VIA, al Comune di Castellana Sicula (PA), alla Città Metropolitana di Palermo, alla Prefettura di Palermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, ad ARPA Sicilia (Catasto Rifiuti), ad ARPA S.T. di Palermo, al Comando Provinciale dei VV.F. di Palermo, al Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento Atmosferico ed al Servizio 5 di questo Dipartimento.

Il funzionario direttivo

Francesco Arini

Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio

Il Dirigente Generale

Maurizio Costa